



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DI GAZEBO, PEDANE, TAVOLI E/O SEDIE SU AREA PUBBLICA ANTISTANTE GLI ESERCIZI COMMERCIALI

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 26
SETTEMBRE 05 (MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 42 DEL 27 APRILE 2006)

TITOLO I PRINCIPI ED ISTITUTI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3 e 7 e 7 bis del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 20/08/2000 n.267, e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina l'esercizio delle attività commerciali in strutture esterne e/o arredi, quali gazebo, pedane, tavoli e sedie, su suolo e aree pubbliche antistanti gli esercizi commerciali, la cui tipologia è individuata nel successivo articolo 2.

Gli esercizi commerciali di cui al successivo art. 2, devono essere già autorizzati in via principale su area privata e l'utilizzazione delle strutture esterne deve avere funzione pertinenziale delle rispettive attività principali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di produzione di generi alimentari, poste in essere da esercizi pubblici, attività artigianali ed esercizi di vicinato su area privata rispettivamente per la produzione e per la vendita di settore merceologico alimentare, che utilizzano, a tal fine ed in via pertinenziale, l'area pubblica antistante, attrezzata con gazebo, pedane, tavoli e /o sedie.

Il presente regolamento non si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico, benché autorizzate dall'Ufficio Tecnico Competente, che non siano pertinenti ed antistanti ad esercizi commerciali ricompresi nel precedente comma e cioè non si applica ad esercizi di vicinato per la vendita di settore merceologico non alimentare, o a qualsiasi altro esercizio pubblico, attività commerciale, artigianale che non tratti settore merceologico alimentare.

ART. 3 -FINALITÀ

Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture ed i manufatti posizionati sulle strade della Città per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

1. all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade della Città;
2. all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
3. alla tutela della sicurezza stradale;
4. alla tutela della salute ambientale, sia acustica che

- atmosferica;
5. alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
 6. al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività de quo;
 7. all'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni amministrative, anche attraverso la stretta correlazione, sul tavolo della Conferenza, tra tutti i Servizi Interni all'Amministrazione Comunale coinvolti nei detti procedimenti.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a. per esercizio commerciale autorizzabile, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.287/91; attività artigianali, regolamentate dalla L.443/85 e successive modifiche ed integrazioni, di sola produzione di generi alimentari; esercizi di vicinato su area privata per la vendita di solo settore merceologico alimentare, così come definiti e disciplinati dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 33/99;
- b. per area pubblica autorizzabile, l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, insistente su area pubblica, e non privata, su sede stradale e non, che, attrezzata con gazebo, pedane, tavoli e/o sedie, venga utilizzata, in via pertinenziale e complementare, per la somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di esercizi pubblici autorizzati ai sensi della L. 287/91, per il consumo autonomo di generi alimentari da parte degli avventori, nel caso di attività artigianali ed esercizi di vicinato su area privata;
- c. per precarietà dei gazebo e pedane, la caratteristica per cui detti manufatti non si presentano infissi in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinate a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, e pertanto sono facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati;
- d. per temporaneità dei gazebo, pedane, tavoli e/o sedie, la durata massima di mesi _____ per i quali è autorizzata l'attività disciplinata dal presente regolamento, coincidente con la stagione estiva che va dal _____ al _____ di ogni anno;
- e. per gazebo, il manufatto strutturale, costituito da pedana in legno e copertura superiore, posto sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo Tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere b) e c);
- f. per pedana in legno, la pedana costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo Tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere b) e c);
- g. per tavoli e sedie, gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante e complementare l'esercizio commerciale, circoscritta e delimitata da vasi e/o catenelle come indicato nel successivo articolo 11, il cui

- posizionamento è autorizzato e con il carattere della temporaneità, come definita nella precedente lettera d);
- h. per occupazione stagionale, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata inferiore ai sei mesi, compresi nel periodo maggio – ottobre;
 - i. per occupazione temporanea quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata inferiore ai mesi dodici;
 - j. per occupazione permanente, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei.

ART. 5 - PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto, acquista validità ed efficacia con la relativa delibera di approvazione da parte dell'Organo Comunale Competente e rimane in vigore fino a quando non venga espressamente sostituito da altro regolamento, approvato con le stesse procedure ed esplicitamente abrogante il primo. Il presente regolamento diverrà esecutivo, e pertanto definitivamente applicato, nel momento in cui verrà adottato nella delibera di approvazione del redigendo Piano del Traffico Comunale, così come prescritto nel successivo art. 42.

Il presente regolamento può essere aggiornato e/o modificato nelle sue parti solo con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

Sono fatti salvi dalla procedura di cui ai precedenti commi, l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dei modulari, che saranno oggetto di Determina a cura del Dirigente del Servizio Attività Produttive, qualora opportuno o necessario ai sensi di legge.

Sono del pari fatti salvi dalla procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione degli oneri economici previsti nel successivo Titolo V, che saranno oggetto di Determina del Dirigente del Servizio Attività Produttive, da emanarsi previo parere dei Dirigenti dei rispettivi Servizi di competenza, acquisito in sede di Conferenza di cui al successivo Titolo VI, qualora opportuno e/o necessario ai sensi di legge.

TITOLO II CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED ARCHITETTONICHE DEI GAZEBO E DELLE PEDANE.

TIPOLOGIA DI TAVOLI E SEDIE

ART. 6 – PRECARIETÀ E TEMPORANEITÀ, DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO, DEI GAZEBO E DELLE PEDANE

I gazebo e le pedane sono soggette a permesso di costruire non oneroso, in quanto non soggetto al contributo di costruzione di cui all'art. 16 del T.U.E.P. (D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. ed int.ni), da rilasciare, espletata l'istruttoria necessaria da parte del S.U.A.P., previamente al provvedimento finale autorizzatorio dell'attività disciplinata dal presente regolamento, perché aventi le intrinseche caratteristiche della precarietà strutturale e funzionale e della temporaneità, così come definito dal precedente articolo 4 lett. e) e d).

ART. 7 - TIPOLOGIA ARCHITETTONICA DEL GAZEBO

Il Gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportate:

1. deve essere dimensionato sul modulo di un posto auto con un massimo di n. 2 multipli di esso, sia che il detto modulo sia delimitato da segnaletica orizzontale che non, con una superficie massima di mq 2,50 X 5,00_ X 2 moduli, per un totale di 25 mq, così occupando anche la porzione di marciapiede, nei limiti indicati nel successivo articolo 13;
2. non può essere superiore nella lunghezza all'occupazione di due moduli di posto auto e nella larghezza a m. 2,50, laddove siano rispettati i limiti di occupazione dei marciapiedi di cui al successivo articolo 13;
3. l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno, aderente al suolo, che nasconda l'ancoraggio a terra e raccordi la differenza di quota tra il piano della strada e quello del marciapiede;
4. tale struttura, interamente e facilmente amovibile, è composta da un telaio in ferro;
5. il rivestimento esterno deve essere costituito da pannelli di alluminio, con altezza pari a ml 1,00 a partire dalla quota di calpestio della pedana e la copertura, in tessuto con struttura interna a volta di colore bianco panna;
6. la chiusura laterale avviene tramite tende a rullo in materiale plastico completamente trasparente; la copertura superiore deve essere costituita da tessuto colore bianco panna, totalmente ignifugo.

ART. 8 - TIPOLOGIA ARCHITETTONICA DI PEDANE

Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di

rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli arredi esterni in uso sulle pedane dovranno corrispondere alla tipologia descritta nel successivo art. 11.

ART. 9 - MODELLO DI GAZEBO E PEDANE AUTORIZZABILI

I gazebo e le pedane autorizzabili potranno essere solo ed esclusivamente quelli coincidenti con il modello di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8; non saranno ammessi altri modelli architettonici installati sulle strade della Città, a pena di irrogazione delle sanzioni previste dal successivo Titolo VIII.

Dalla prescrizione architettonica di cui al precedente comma, nonché dall'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, sono fatti salvi i modelli autorizzati ed effettivamente installati nelle stagionalità precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, come specificato nel successivo art. 41.

ART. 10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E NORME ANTINCENDIO

L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio.

La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

ART. 11 - TAVOLI, SEDIE ED ARREDI ESTERNI

I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, come definite dall'art. 4 lett. g) del presente regolamento, non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare l'altezza di metri 1 da terra.

Le attrezzature di delimitazione dell'area occupata dagli arredi dovranno essere:

- 1) nel centro storico, sono permesse solo arredi in vetro verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici;
- 2) la collocazione di fioriere, a delimitazione dello spazio pubblico autorizzabile come definito dal precedente art. 4 co. 1, lett. b), è ammessa esclusivamente a titolo stagionale o temporaneo.

Nell'ambito del centro storico non sono ammessi contenitori in materiale plastico o cementizio.

- 3) Gli ombrelloni posizionati nel centro storico devono essere esclusivamente in struttura lignea e copertura in tela grezza di colore naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario.

TITOLO III

PRESCRIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE E VIABILITÀ

ART. 12 - AREA DI INGOMBRO DEI GAZEBO E PEDANE SULLA SEDE STRADALE

Sulla sede stradale, la superficie di ingombro dei gazebo e delle pedane deve essere contenuta e coincidente con la delimitazione di due stalli di parcheggio, come di fatto individuati in loco, ovvero, in assenza di segnaletica orizzontale, contenuta e coincidente con la misura massima di due metri (2,00 mt) di larghezza e la misura massima di cinque metri (5,00) per i parcheggi in linea.

Sulla sede stradale, l'estensione dei gazebo e delle pedane non deve essere superiore a due stalli di parcheggio, come definiti nel precedente comma e non inferiore ad uno.

ART. 13 - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI MARCIAPIEDE

Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo e delle pedane, nonché dell'area autorizzata per i tavoli e sedie, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.

ART. 14 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

I gazebo e le pedane che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Per tali casi, dovrà essere disposto, con apposita ordinanza sindacale, il divieto di fermata, in corrispondenza del tratto di carreggiata prospiciente l'ingombro, da evidenziare con segnaletica regolamentare.

ART. 15 - STALLI INTERDETTI ALL'OCCUPAZIONE DI GAZEBO E PEDANE

In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico scarico merci, salvo il caso di espreso nulla osta, da rilasciare da parte del competente Servizio Traffico e Mobilità in sede di Conferenza di Servizi, ad individuare altrove stalli in sostituzione di quelli occupati, con conseguente rettifica della segnaletica, da effettuare a totale spese dell'interessato.

ART. 16 - GAZEBO E PEDANE IN PROSSIMITÀ DI INTERSEZIONI STRADALI

I gazebo e le pedane destinati ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni

stradali, possono essere autorizzati solo se è garantita adeguata visibilità laddove la presenza di edifici incida sul "cono di visibilità" determinato in base al disposto di cui all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e succ. mod. ed int.) e dell'art. 28 del suo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 11. 495 del 16/12/1992 e succ. mod. ed int.).

Al di fuori dei centri abitati, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. 16 e 17 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 26 e 27 del suo Regolamento di Attuazione.

ART. 17 - ULTERIORE SEGNALETICA DI SICUREZZA STRADALE

La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento che l'Amministrazione, in sede di istruttoria, riterrà opportuno o necessario prescrivere ai gazebo e/o pedane, è a totale spese del richiedente l'autorizzazione, come anche quella già prevista nel presente titolo.

TITOLO IV PRESCRIZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO AMBIENTALE ED A TUTELA DELLA SICUREZZA PERSONALE

ART. 18 - TUTELA DELL'AMBIENTE ACUSTICO

L'installazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, non è consentita, a pena di revoca dell'autorizzazione all'installazione del gazebo, pedane o tavoli e sedie in caso di recidiva, come specificato nell'art.37 del presente regolamento.

Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l'esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio di cui all'art. 3 della L.287/91, anche di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.

ART. 19 - TUTELA DELL'AMBIENTE ATMOSFERICO E DELL'ORDINE PUBBLICO. ISOLE PEDONALI

Nel caso in cui vengano rilasciate autorizzazioni all'installazione di gazebo, pedane e/o tavoli e sedie in favore di più esercizi commerciali autorizzabili, limitrofi o comunque vicini, tanto da determinare, nella zona di quartiere, problemi di traffico e viabilità, nonché di ordine pubblico per l'elevata concentrazione di autoveicoli e ciclomotori e per l'affollamento di persone attratte dai punti di ritrovo all'aperto, sarà fatto obbligo all'Amministrazione Comunale, a mezzo degli Uffici Tecnici Competenti, di valutare l'opportunità e/o la necessità di predisporre apposite ordinanze di temporanea interdizione al traffico delle zone descritte, con creazione di isole pedonali, fatto salvo il transito dei residenti.

La temporaneità delle ordinanze prescritte al precedente comma, dovrà coincidere con la

temporaneità dell'autorizzazione all'installazione dei manufatti e/o attrezzature di ospitalità, motivo di ritrovo ricreativo e di assembramento di veicoli e persone.

ART. 20 - TUTELA DELLA SICUREZZA PERSONALE

Oltre alle prescrizioni antincendio, sulla base della valutazione delle singole fattispecie concrete, è comunque fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'installazione dei manufatti, di predisporre impianto di elettricità con messa a terra a norma, in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato.

TITOLO V TRIBUTI ED OBBLIGHI ECONOMICI

ART. 21 - COR.1. USPETTIVO DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO PARCOMETRI

I titolari delle autorizzazioni di gazebo e/o pedane, nel caso in cui questi occupino stalli di parcheggio a pagamento, sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere all'Amministrazione Comunale gli oneri economici nella misura stabilita nel contratto stipulato tra l'Amministrazione ed il concessionario del servizio per la gestione del parcheggio.

La somma da corrispondere è quella determinata dal pagamento dei tickets prescritti per il parcheggio in caso di abbonamento mensile, da versare per ogni stallo occupato e per tutta la durata dell'autorizzazione.

ART. 22 -TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

I titolari di autorizzazioni di gazebo e pedane, nel caso in cui questi occupino stalli di parcheggio per i quali non è previsto alcun pagamento del relativo ticket, sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere all'Amministrazione Comunale la T.O.S.A.P., nella misura prevista dal relativo regolamento.

Lo stesso obbligo di versamento T.O.S.A.P. prescritto nel comma precedente, dovrà essere corrisposto nel caso in cui l'occupazione dei manufatti e/o di tavoli e sedie siano posizionati sui marciapiedi di proprietà Comunale.

ART. 23 - OCCUPAZIONE PROMISCUA

Nel caso in cui i gazebo e le pedane occupino stalli di parcheggio a pagamento e parte del marciapiede di proprietà Comunale (che non potrà essere in ogni caso superiore alla superficie di mq 5,00: mt. 0,50 di larghezza X mt. 10), il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, oltre agli oneri economici pattuiti nel contratto stipulato tra Questa ed il concessionario del servizio per la gestione dei parcheggi, come definito nel precedente articolo 21, anche quelli relativi al versamento della T.O.S.A.P., prevista per la rimanente area pubblica occupata e calcolata in base alla sua residua estensione.

ART. 24 - CONTRATTO DI USO DI AREA PUBBLICA PER FINI COMMERCIALI

I titolari di autorizzazione di gazebo, pedane e tavoli e sedie, contestualmente al rilascio del titolo, saranno tenuti, a pena di mancato rilascio dello stesso, a stipulare con l'Amministrazione Comunale, Servizio Attività Produttive, il contratto di uso di area pubblica per l'esercizio di servizio pubblico a domanda individuale.

In forza del contratto di cui al precedente comma, i titolari dovranno corrispondere all'Amministrazione il corrispettivo previsto nella misura, nei termini e modi prescritti.

Nella denegata ipotesi in cui il titolo autorizzatorio venga emanato senza la contestuale stipula del contratto di cui al comma precedente, il contratto detto dovrà essere stipulato entro e non oltre giorni dieci dal rilascio del provvedimento, che, in caso contrario verrà revocato.

ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e per eventuali danni al patrimonio pubblico che si possano verificare sia durante che al termine della stagionalità autorizzata, il richiedente l'autorizzazione, a pena di mancato rilascio della stessa, dovrà versare in favore dell'Amministrazione Comunale, la somma di E. 2.582,00 a mezzo di C/C postale a titolo di deposito cauzionale, pertanto a destinazione vincolata e non produttivo di interessi ovvero stipulare apposita polizza fideiussoria.

E' fatto obbligo ai titolari dei manufatti, in previsione del giorno in cui deve essere rimossa la struttura, di concordare con l'Amministrazione la data del sopralluogo che dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi al giorno della rimozione.

In caso di violazione a quanto disposto dal comma precedente, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 35 del presente regolamento, ogni danno rilevato ed accertato dall'Amministrazione, in qualsiasi tempo, nell'area già occupata dai manufatti sarà presuntivamente addebitata al titolare.

Nel caso in cui, al termine della stagionalità autorizzata, sarà accertato dall'Amministrazione Comunale, a mezzo di apposito sopralluogo d'ufficio, che non saranno stati arrecati danni alcuni al patrimonio pubblico, la Stessa Amministrazione sarà tenuta a restituire immediatamente al titolare la somma versata a titolo di deposito cauzionale.

Nel caso in cui, al contrario, saranno riscontrati danni al patrimonio pubblico, la somma di cui al comma 1 del presente articolo, verrà automaticamente trattenuta nella misura in cui sarà necessaria a coprire le spese per il ripristino dello status quo ante, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere il risarcimento per maggiori danni subiti.

Sarà cura del Servizio Attività Produttive predisporre apposito atto dirigenziale con il quale stabilire l'obbligo di corrispondere, in favore dell'Amministrazione, il pagamento di somma congrua, a titolo di diritti di istruttoria, per la copertura delle spese previste nei procedimenti e sopralluoghi volti alla verifica dell'integrità dello stato dei luoghi e di eventuale ripristino degli stessi.

TITOLO VI TUTELA ARCHITETTONICA DELLA CITTÀ E FESTIVITÀ.

ART. 26 - FESTIVITÀ, MANIFESTAZIONI E RICORRENZE

In occasione di festività, manifestazioni e ricorrenze che si svolgono nella Città, anche coinvolgenti solo alcune zone di quartiere e non tutto il territorio comunale, i titolari degli esercizi commerciali autorizzati ai gazebo, pedane, tavoli e sedie, presenti nella zona di quartiere ove si svolge l'evento festivo, hanno l'obbligo di protrarre l'orario di apertura dell'attività commerciale per tutta la durata dello svolgimento dell'evento.

Apposita articolazione degli orari, dovrà garantire i servizi di ristoro anche in tarda serata, in giorni festivi e domenicali sulla base di adeguate turnazioni da definire con provvedimento dirigenziale.

ART. 27 -INIZIATIVE RICREATIVE E DI VIVACIZZAZIONE DELLA CITTÀ CENTRO STORICO

Al fine di incrementare l'economia di tipo turistico, già riconosciuta dalla Regione Lazio alla Città di Pomezia con D.G.R. n. 279 del 28/03/2003, i titolari di autorizzazioni di gazebo, pedane ed arredi mobili hanno l'onere di proporre e porre in essere, con la collaborazione del Servizio AA.PP., per ogni stagionalità autorizzata e-relativamente alle rispettive zone di quartiere, iniziative di folklore e varie attività ricreative che vivacizzino la Città e che trovino nella presenza dei manufatti e degli arredi urbani un supporto per maggiori servizi di ristoro e riferimento di ritrovo ed aggregazione.

Tali iniziative dovranno essere presentate con apposito piano da sottoporre al vaglio dell'Ufficio Competente all'inizio della stagione, redatto sia in forma individuale che consorziata tra i vari esercizi interessati della stessa zona di quartiere.

Le iniziative di folklore e ricreative previste per il centro storico, dovranno favorire il commercio di cultura, con la previsione di mostre d'arte, librerie e di attività di vendita di prodotti editoriali.

Le iniziative di cui al presente articolo, qualora si riveleranno esperienze positive per la collettività e polo di attrazione, potranno essere classificate come eventi annuali fissi e periodici nel calendario delle ricorrenze cittadine, con riconoscimenti ed iniziative di valorizzazione anche degli stessi esercizi commerciali che le potranno in essere.

ART. 28 -MARINA DI POMEZIA

In virtù della particolare qualificazione giuridica del demanio marittimo e della caratteristica di Area Protetta di parte della Marina di Pomezia, l'autorizzazione all'installazione dei manufatti e delle attrezzature di ospitalità nelle zone della Marina di Pomezia ove sussistono vincoli ambientali e paesaggistici, è rilasciabile sulla base, oltre che della documentazione istruttoria di cui al successivo Titolo VII, anche di ulteriori pareri e valutazioni da parte degli Organi Istituzionali di Competenza che i Dirigenti, sul tavolo della Conferenza dei Servizi, riterranno opportuno e/o necessario richiedere, pur se non previsti nel presente Regolamento.

TITOLO VII

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 29 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività de quo deve essere presentata al Servizio Attività Produttive - Ufficio Gazebo, a mezzo di moduli appositamente compilati disponibili presso il relativo sportello unico delle attività produttive. L'interessato sarà tenuto a produrre tutta la documentazione istruttoria indicata nel modulo di domanda di cui al precedente comma e comprovante la sussistenza dei requisiti tecnici, previsti nei precedenti Titoli II, III, IV nonché presentare modello di autocertificazione debitamente compilato attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.

ART. 30 - PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di gazebo, pedane, tavoli e sedie, il richiedente, oltre quanto prescritto e richiesto nei modelli di domanda ed autocertificazione, deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. dichiarare o far dichiarare dall'interessato, ai sensi di legge, il consenso dei titolari degli esercizi commerciali limitrofi, se esistenti. Detto consenso è richiesto esclusivamente al fine di non creare intralcio e turbativa all'esercizio vicino; pertanto, il mancato consenso dovrà essere validamente motivato. In caso di mancato consenso dell'esercizio limitrofo da un lato, e di assenza di altri esercizi dall'altro, l'istante interessato può chiedere di installare il manufatto o gli arredi in area sempre antistante il proprio esercizio, ma spostata verso la direzione opposta rispetto al vicino non consenziente, dello spazio sufficiente per eludere l'adiacenza tra le aree prospicienti e per l'effetto non creare più intralcio all'esercizio vicino.
2. i titolari di attività principali di esercizi di vicinato e di artigianato, ai quali venga rilasciata l'autorizzazione all'installazione di manufatti ed arredi urbani, non possono somministrare alimenti e bevande agli avventori, i quali, pertanto, potranno consumare quanto acquistato nei locali principali autonomamente e cioè senza essere serviti da personale dell'esercizio, pur potendo utilizzare le attrezzature e gli arredi. E' fatta salva da tale divieto la degustazione di prodotti tipici locali e stagionali, in occasione di particolari ricorrenze o festività, sia di importanza nazionale che solo locale celebrate dal Comune.



3. il titolare dell'autorizzazione deve montare la struttura, nel caso di gazebo e pedane, entro 15 giorni dal rilascio della stessa, ed entro i successivi 3 giorni gli è fatto obbligo di produrre agli atti d'ufficio relazione di tecnico abilitato circa l'avvenuto montaggio a regola d'arte, la data di effettivo montaggio, nonché la corrispondenza del manufatto al progetto approvato e per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
4. i titolari di autorizzazione ai gazebo, pedane, tavoli e sedie hanno l'obbligo di mantenere le strutture e gli arredi ivi presenti in perfetto stato di ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene dello stato dei luoghi relativo anche alla zona circostante.

ART. 31 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'autorizzazione all'attività da svolgersi a mezzo di gazebo, pedane, tavoli e sedie ha durata dal _____ al _____ di ogni anno. Detti termini sono perentori.

Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rimuovere le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi artt. 35 e 38 del presente regolamento.

TITOLO VIII SANZIONI

ART. 32 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Salvo diversa disposizione di legge o di regolamenti, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da E. 25,00 ad E. 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

E' prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.

Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta, il Dirigente del Settore competente ai sensi del successivo articolo 39, individuerà la determinazione dell'importo da indicare nella relativa ordinanza-ingiunzione di pagamento, in base ai criteri e valutazioni di cui all'art.11 della L.689/81.

ART. 33 - ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI

Tutto quanto disposto nel precedente articolo 34 è, altresì, applicabile in caso di violazione a disposizioni contenute in ordinanze emanate dal Sindaco ovvero dai Dirigenti, nell'espletamento delle rispettive competenze istituzionali, in connessione con le attività commerciali autorizzate ai sensi del presente regolamento.

ART. 34 - SANZIONE AMMINISTRATIVA INTERDITTIVA - REVOCA

Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque irrogabile cumulativamente, l'autorizzazione all'installazione dei gazebo, pedane, tavoli e sedie è revocata nel caso in cui:

1. il titolare monti un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previsti dai titoli II, III, IV del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici, dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge;
2. il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti nel titolo V del presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste;
3. durante l'attività il titolare sia recidivo nella violazione del divieto di cui all'art. 18 del presente regolamento;
4. il titolare non monti i manufatti autorizzati entro il termine di giorni 15 dal rilascio del titolo, come disposto dall'art.33 n.3) del presente regolamento;
5. il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;
6. non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;
7. al di fuori delle fattispecie di cui ai precedenti n. 1), 2), 3), 4), 5), il titolare sia recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed a quella di cui all'art. 33 n.4) del presente regolamento;
8. salvo quanto già previsto nei precedenti numeri, in caso di particolare gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata e ammessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità autorizzata, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione revocata di rimuovere i manufatti o gli arredi di tavoli e sedie, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

ART. 35 - VIOLAZIONE ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DEI MANUFATTI ED ARREDI

Fatto salvo quanto già previsto dalle disposizioni penali, civili ed amministrative, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'installazione dei gazebo, pedane, tavoli e sedie, o suoi eventuali aventi causa, al termine della autorizzazione medesima ovvero a seguito di revoca del titolo, come previsto nel precedente articolo 36, non rimuova le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla scadenza dell'autorizzazione ovvero di tre giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, oltre ad essere soggetto all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 34 del presente regolamento, non avrà più diritto ad ottenere, sempreché interessato, la stessa autorizzazione nell'anno successivo, costituendo la violazione de quo motivo pregiudiziale ostativo all'accoglimento della relativa domanda.

ART. 36 - COMPETENZA SANZIONATORIA E SOGGETTI ACCERTATORI

Per le violazioni di cui al presente titolo e per i relativi procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'autorità competente è il Dirigente del Settore preposto della Polizia Municipale, nonché, in virtù della funzione di responsabile del procedimento e titolare della competenza decisoria, il Dirigente del Servizio Attività Produttive, nella persona dei soggetti accertatori all'uopo nominati.

Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia a norma dell'art. 13 della 689/81 e di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti in materia, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi all'attività disciplinata dal presente regolamento possono essere svolte da soggetti appositamente incaricati. Il Dirigente del Servizio AA.PP. può abilitare, con apposito atto di nomina, propri dipendenti a svolgere dette funzioni e compiti di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali connesse al regolamento medesimo.

I soggetti di cui al comma che precede devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.

ART. 37 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze -ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni per le violazioni a disposizioni del presente regolamento pervengono al Dirigente del Settore Polizia Municipale ed al Dirigente del Servizio AA.PP., in base ai soggetti accertatori che hanno contestato la violazione amministrativa e della loro appartenenza all'uno od all'altro settore.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 38 - MANUFATTI ESISTENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti da autorizzare.

Sono fatti salvi, esclusivamente per quanto riguarda la tipologia strutturale, i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati, per gazebo e pedane, negli anni precedenti l'entrata in vigore della presente disciplina e che nello stesso periodo hanno montato manufatti diversi dalla tipologia ivi prescritta.

Detti operatori, tuttavia, hanno l'obbligo di adeguarsi al modello di cui al presente regolamento entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso.

In ogni caso, gli operatori autorizzati negli anni precedenti al posizionamento di arredi di tavoli e sedie dovranno in ogni caso adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento immediatamente all'entrata in vigore dello stesso.

ART. 39 - DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento è valido ed efficace dalla sua approvazione ed entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa delibera di adozione, e dovrà essere inserito nell'emanando Piano del Traffico in corso di elaborazione da parte degli uffici tecnici competenti del Comune di Pomezia.

In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti.

In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale.